

Ordinanza, Tribunale di Avellino, Giudice Riccardo Cammarota, del 25 ottobre 2019

WWW.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI AVELLINO II SEZIONE CIVILE IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2019 nella causa iscritta al n. OMISSIS RG;

- letti gli atti e i documenti di causa;
- in merito all'eccezione sollevata da parte convenuta relativa al deposito da parte dell'attore dell'atto di riassunzione non per via telematica bensì cartacea

OSSERVA

Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti di parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".

Alla luce di tale dettato normativo è necessario indagare quale sia la natura dell'atto al cui deposito deve procedersi e, nel caso di cui ci si occupa, se l'atto di citazione in riassunzione (*rectius* comparsa) possa essere considerato atto introduttivo oppure debba essere considerato atto endoprocessuale.

Può ritenersi pacifico che l'atto di riassunzione a seguito di eventi interrottivi nell'ambito di cause pendenti avanti il medesimo Giudice, debba qualificarsi come endoprocessuale, con conseguente obbligo di curarne il deposito in via esclusivamente telematica. Ma, ci si chiede, può l'obbligatorietà del deposito telematico pacificamente estendersi anche al caso della comparsa di riassunzione a seguito di una pronuncia per incompetenza territoriale che determina l'iscrizione a ruolo di un giudizio davanti a un Giudice diverso? Quest'ultima tipologia di riassunzione presenta indubbiamente caratteri differenti rispetto alla riassunzione avanti il medesimo Giudice avvenuta a seguito di un evento interruttivo (quale, ad esempio, la morte o il fallimento di una delle parti). Nel primo caso, infatti, il giudizio — sebbene "prosegua" senza interruzione alcuna — viene pur sempre riassunto davanti ad un nuovo Giudice, rispetto al quale, a rigore, le parti non possono dirsi "precedentemente costituite"; nel secondo caso, invece, la riassunzione persegue l'effetto di consentire la prosecuzione di un procedimento già avviato di fronte al medesimo Giudice.

Tuttavia, nonostante le apparenti differenze tra le due forme di riassunzione, un argomento in particolare porta a ritenere fondata la tesi che qualifica la comparsa di riassunzione successiva ad una pronuncia di incompetenza territoriale quale atto endoprocessuale: il fatto che a seguito della tempestiva riassunzione, il processo continui davanti al nuovo Giudice, realizzando una perfetta *translatio iudicii*. In tal senso, non può non considerarsi che, in seguito alla riassunzione, restino ferme le preclusioni precedentemente maturate e che, di fronte al giudice dichiarato competente territorialmente, siano utilizzabili gli atti istruttori espletati dal giudice poi dichiaratosi incompetente.

A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, sebbene antecedente all'introduzione e all'implementazione del Processo Civile Telematico, ha più volte evidenziato che, in seguito alla tempestiva riassunzione del giudizio, il processo — come chiarito anche dal tenore letterale dell'articolo 50 c.p.c. — continua, senza che ciò comporti in alcun modo l'instaurazione di un nuovo procedimento.



Ordinanza, Tribunale di Avellino, Giudice Riccardo Cammarota, del 25 ottobre 2019

Più nello specifico, risulta di particolare interesse per il caso in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 7392 del 2008, la quale, pronunciandosi in merito ad un caso di riassunzione avanti il Pretore del lavoro di Roma a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale, ha evidenziato che "secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato, sicché sotto ogni aspetto, sia sostanziale che processuale, la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, è e deve essere esattamente quella assunta nell'originario ricorso".

Nello stesso senso, con la sentenza n. 9890 del 1998 la Corte di Cassazione, in un caso di riassunzione in conseguenza di una pronuncia di incompetenza per materia, ha affermato in maniera chiara che, a seguito di riassunzione, "il processo mantiene una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (in tal senso Cass. 2 febbraio 1995, n. 1241; 12 agosto 1988, n. 4940; 14 giugno 1967, n. 1359), tant'è vero che, come puntualizzano queste due ultime sentenze, la dichiarazione d'incompetenza non fa cessare, di per sé, la litispendenza".

In coerenza con tali argomenti, può, dunque, sostenersi che la comparsa di riassunzione vada ad inserirsi all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano senza dubbio costituite in precedenza, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Di conseguenza il deposito della comparsa di riassunzione debba avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica.

Tale soluzione trova conferma anche in un provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 30 marzo 2016. In tale caso, in seguito ad un'istanza di autorizzazione al deposito del fascicolo cartaceo di parte relativo al giudizio svoltosi davanti al Giudice poi dichiaratosi incompetente, il Presidente del Tribunale ha avallato — sebbene a livello di *obiter dictum* — la tesi favorevole al deposito in forma esclusivamente telematica della comparsa in riassunzione così statuendo: "Il Presidente, rilevata la sussistenza delle condizioni per procedere al deposito in forma cartacea del fascicolo di parte fermo restando il deposito della comparsa in riassunzione in forma telematica PQM autorizza il deposito in forma cartacea del fascicolo di parte, come da richiesta".

Chiarito questo punto, *quid iuris* nel caso di deposito in cancelleria di un atto eseguito con modalità diversa da quella telematica?

Nella relazione illustrativa del D.L. 179/2012, nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche, si afferma che: "(...) l'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni. Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa, derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria."

Cionondimeno è evidente che la dematerializzazione e telematizzazione dei flussi informativi provenienti dall'esterno del Sistema Giustizia (cioè i depositi in via telematica) garantisce agli Uffici le stesse ricadute positive realizzate dall'informatizzazione dei flussi dall'interno verso l'esterno del sistema (cioè le comunicazioni telematiche); in più vi è la chiara finalità organizzativa di alleggerire gli Uffici dall'attività di front-office destinata alle incombenze dell'utenza professionale.

L'obiettivo perseguito dal legislatore appare essere, dunque, quello di tutela del superiore interesse al buon funzionamento dell'amministrazione della Giustizia per la quale l'adozione degli strumenti telematici per le comunicazioni e i depositi è stata una precisa scelta di campo.



Ordinanza, Tribunale di Avellino, Giudice Riccardo Cammarota, del 25 ottobre 2019

L'obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematica è stato, come visto, introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile e la norma parla di esclusività della "modalità telematica", il che oltretutto implica per l'atto la redazione in "forma" immateriale, non cartacea, digitale. Modalità che, pertanto, vincola l'atto ad una certa forma. In effetti, se si dovesse ragionare unicamente sotto un profilo di "forma dell'atto", si dovrebbe necessariamente concludere per l'applicabilità del regime dettato dall'art. 156 c.p.c. che porterebbe ad affermare che l'atto cartaceo raggiunge sempre il proprio scopo (essere leggibile dal Giudice e dalle altre parti), e ciò anche se la modalità di deposito in cancelleria non è quella imposta dalla norma.

La questione, quindi, non sta tanto nell'esigenza di salvaguardia degli effetti dell'atto processuale viziato nella forma, ma in quella di tutela dell'interesse generale allo svolgimento dell'attività di deposito nella modalità telematica, imposta dal legislatore con normativa di rango primario.

Alla luce di quanto osservato il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica non è irregolare o nullo, bensì inammissibile, improcedibile o comunque irricevibile, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c., in quanto la norma risulterebbe inapplicabile al caso di specie.

Deve, altresì, affermarsi la rilevabilità d'ufficio di tale vizio, in quanto le norme che impongono la modalità di deposito telematico sono poste, come detto, a tutela di un interesse generale.

Tale conclusione appare l'unica in grado di non tramutare in "canzonatorie" le norme sull'obbligatorietà del deposito con modalità telematica.

POM

ritenuta la causa matura per la decisione

FISSA

per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29 gennaio 2020.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Avellino, 14.10.2019

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy